

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 ottobre 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario Senatrice Ornella Piloni. Dell'Ing. Enrico Ceccotti della Segreteria del Ministro, del Dott. Giovanni Timpanaro della Dott.ssa Clelia Valle della D. G. Rapporti di Lavoro. con l'assistenza altresì della Dott.ssa Pia Greco del Ministero delle Finanze, della Dott.ssa Alessandra Limentani del Ministero del Tesoro e del dott. Pasquale Palmisani della Segreteria del Sottosegretario alle Finanze On. Veneto.

TRA

E.Tr. Spa - rappresentata dal Dott. Raffaele Visconti. INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA - rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Orazio Palazzolo e dall'Avv. Gaetano Mangiafico

E

Le Segreterie Nazionali e le relative strutture territoriali e aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

FABI - rappresentata dai Sig. Giacomo Melfi .Segretario Nazionale

FALCRI - rappresentata dai Sig. Michele Inturri Segretario Nazionale

FIBA/CISL- rappresentata dai Sig. Mario Mocchi Segretario Nazionale

FISAC/CGIL- rappresentata dai Sig. Marcello Tocco Segretario Nazionale

UILCA - UIL- rappresentata dai Sig. Elio Porino Segretario Nazionale

SINDART- rappresentata dai Sig. Gian Paolo Brini Segretario Nazionale

PREMESSO CHE

- l'E.Tr. SpA versa in situazione di crisi dovuta ad uno squilibrio strutturale che ha comportato forti perdite di bilancio;
- in data 22.11.1999 l'E.Tr. ha rassegnato alle OO.SS. aziendali ed alle rispettive Segreterie Nazionali l'informativa avente ad oggetto il Piano Industriale di E.Tr Spa che evidenziava la necessità di porre rimedio allo stato di crisi strutturale dell'Azienda rafforzato e reso più urgente dall'attuazione della riforma del sistema della riscossione disposta dal legislatore;
- successivamente si sono svolti tra le Parti numerosi incontri, nel corso dei quali l'Azienda ha illustrato il Piano Industriale dal quale risultava una evidente situazione di forti tensioni occupazionali (n. 407 esuberanti dichiarati) ed ha fornito ogni utile elemento atto a chiarire le reciproche posizioni in merito alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti;
- a seguito degli eventi sopra indicati e non essendosi raggiunta alcuna intesa tra le parti. E.Tr. ha attivato, con lettera in data 19.06.2000, la procedura per la risoluzione degli esuberanti di personale ex articoli 4 e 24 della Legge 223/91;
- in data 5. 12 e 28 luglio 2000 si tenevano presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli incontri durante i quali il Rappresentante del Ministero invitava le parti a riaprire il confronto al fine di individuare soluzioni idonee a risolvere le eccedenze di personale;

- lo spinto di collaborazione ed il senso di responsabilità dettato dalla gravità della situazione hanno indotto le parti a riprendere il dialogo e pertanto a procedere all'esame di cui all'articolo 4 Legge 223/91 al fine di pervenire a stipulare un contratto di solidarietà che consentisse una gestione non traumatica e graduale nel tempo degli esuberanti di personale attraverso l'adozione di misure atte a fronteggiare le ricadute sull'occupazione, a ridurre il costo del lavoro. ad evitare il perdurare nel tempo della situazione di dissesto economico della Società. Le misure strutturali individuate, ed in particolare l'apporto delle nuove attività. sono destinate ad assicurare la continuità aziendale anche oltre il periodo di scadenza delle concessioni decennali.
- in data 11 settembre 2000 in un successivo incontro presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le parti concordavano, al fine di evitare i licenziamenti di stipulare il seguente contratto di solidarietà ai sensi dell'art.5, comma 5 legge 236/93;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE DI STIPULARE IL SEGUENTE:

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

1.(Durata destinatari ed efficacia)

Il presente Accordo si applica a tutte le categorie del personale, ad esclusione dei Dirigenti, dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2002, salva diversa indicazione prevista nei singoli articoli e non potrà essere oggetto di revisione, salvo quanto indicato al successivo art. 2 (Rinnovo C.C.N.L.)

2.(Rinnovo C.C.N.L.)

Le parti si danno atto che le previsioni dei nuovi CCNL di rinnovo dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 12 e 17 luglio 1995. comportanti minori oneri per l'Azienda, troveranno automatica applicazione con le decorrenze stabilite a livello nazionale.

Resta confermato che l'Azienda applicherà gli aumenti retributivi disposti dai nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

3.(Riduzione di orario e di retribuzione)

a) premesso che l'attuale orario di lavoro presso E.Tr. Spa è di 37 ore e 30 minuti settimanali. viene stabilita la riduzione dell'orario settimanale di lavoro nella misura di ore 10 (26,67%);

b) la riduzione dell'orario di lavoro interesserà tutti i dipendenti di E.Tr S.p.a., con esclusione dei Dirigenti e dei lavoratori distaccati che prestano attività lavorativa in sedi di lavoro fuori dal territorio della Regione Calabria e dalla provincia di Salerno;

c) l'orario settimanale di lavoro del personale è fissato. in relazione a quanto previsto dal punto a) in 27 ore e 30 minuti ed è distribuito su cinque giorni la settimana;

d) l'orario di lavoro giornaliero, dal lunedì al venerdì, è fissato dalle ore 8,15 alle ore 13,45;

e) un'aliquota di personale determinata dall'Azienda in relazione alle esigenze di servizio, in misura non superiore al 10% del numero complessivo dei dipendenti, rispetterà l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto c) con differenti articolazioni dell'orario giornaliero di lavoro;

f) le parti convengono ai sensi del comma 10 dell'art. 5 della legge 236/93, che l'Azienda, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o di servizio, potrà ripristinare temporaneamente il normale orario e l'intera retribuzione contrattuale;

g) il ripristino temporaneo dell'orario di lavoro dovrà essere concordato, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo, con le RSA delle strutture operative interessate;

h) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati precedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo restano in vigore fino alla data scadenza pattuita. I dipendenti con contratto di lavoro part-time, scadente entro il periodo di vigenza del presente Accordo, saranno destinatari delle previsioni del Contratto di Solidarietà dal giorno successivo alla data di scadenza dei singoli contratti.

In relazione a quanto previsto al punto e) l'Azienda fornirà una preventiva informativa alle OO.SS. Aziendali firmatarie del presente Accordo.

Le parti concordano di costituire un Osservatorio per il monitoraggio delle eventuali problematiche derivanti dall'applicazione del contratto di solidarietà; le stesse parti potranno consultare, ove necessario, il Ministero del Lavoro.

Le parti concordano altresì quanto segue:

a. (Commissione Paritetica)

Le parti concordano di costituire una Commissione, composta da rappresentanti dell'azienda e di Intesa Riscossione Tributi e da due componenti per ogni OO.SS. firmataria del presente Contratto, di cui uno nazionale, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica, con periodicità non superiore ai quattro mesi, dello stato di attuazione del piano di riorganizzazione aziendale;
- valutazione dei progetti formativi (contenuti e destinatari) predisposti dall'Azienda per supportare la qualificazione e riconversione professionale dei dipendenti;
- monitoraggio delle prestazioni a carattere straordinario (ore supplementari);
- valutazione, al fine di individuare misure di sostegno economico, dei casi di lavoratori assenti dal servizio per lunghi periodi di malattia.

La Commissione, inoltre, avrà il compito di individuare i criteri anche economici, gli obiettivi su cui basare l'introduzione di un sistema di incentivazione del personale quale strumento idoneo ad elevare i livelli di produttività e ad aggiungere quote di salario anche durante la vigenza del contratto di solidarietà. La Commissione verificherà, altresì, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal sistema di incentivazione.

Il sistema premiante dovrà essere autofinanziato con parte dell'aggio supplementare (premio alla produttività) ai compensi riconosciuti dal Ministero delle Finanze al Concessionario.

b. (Accordi 11 dicembre 1997, 22 gennaio e 4 marzo 1998)

Gli Accordi aziendali dell'11.12.97 e del 22.01.98 cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del presente Contratto.

Rimane in vigore la previsione dell'art. 1 dell'Accordo di Verifica 24 marzo 1998.

c. (Buono pasto)

Per i lavoratori destinatari del Contratto di solidarietà. a partire dal 1° novembre 2000 e per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto di solidarietà, l'importo del buono pasto attualmente previsto viene elevato di £. 3.000 per ogni giornata intera di presenza.

Per i dipendenti che, attualmente, non percepiscono il buono pasto, il relativo importo viene stabilito in £. 3.000 giornaliera per il periodo di vigenza del contratto di solidarietà.

d. (Fondo esuberi)

I dipendenti destinatari delle misure di sostegno del reddito e dell'occupazione (Fondo esuberi) previste dall'art.63 comma 7, del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, saranno posti in quiescenza secondo tempi) e modalità disciplinati dalle norme e dai Regolamenti attuativi del predetto art.63 D.lgs. 112,/99.

e. (Esodo Volontario)

Tutti i dipendenti non destinatari delle misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, previste in attuazione dall'art. 63 comma 7, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, potranno concordare, a partire dal 1° novembre 2000, la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro a fronte di incentivi, a carico dell'azienda, con onere economico individuale pari al corrispettivo di due anni della retribuzione tabellare lorda percepita e dei relativi oneri sociali (costo azienda).

Le parti si danno atto che l'incentivo all'esodo sarà corrisposto a titolo di somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto.

f. (Distacchi)

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.L. n. 148/93 convertito in legge 236/93) potranno essere distaccati presso Aziende controllate o partecipate dal Gruppo Intesa, dipendenti E.TR. I distacchi fuori dal territorio della Calabria e della Provincia di Salerno saranno attuati su base volontaria.

g. (Premio Aziendale)

Per il periodo di validità del presente Contratto non si darà luogo alle corresponsioni a titolo di premio aziendale collettivo o di produttività di cui, rispettivamente, agli artt.55 CCNL 12 luglio 1995 e 29 CCNL 17 luglio 1995.

h. (Banca delle ore)

Le richieste e le relative prestazioni di carattere straordinario (ore supplementari) devono essere disposte dall'azienda solo in presenza di inderogabile necessità e urgenza.

Le parti convengono di confermare l'istituto della "banca delle ore".

Le ore straordinarie eventualmente prestate sono tramutate in permessi retribuiti da fruire preferibilmente entro il giorno successivo a quello dell'effettuazione e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo.

L'azienda si impegna a tenere apposto e separato conteggio di tali particolari permessi ed a fornire informativa, a richiesta, al singolo lavoratore ed alle OO.SS. Al fine di ripristinare le condizioni di normalità per quanto attiene la fruizione dei residui della "banca delle ore", le stesse devono essere recuperate con le seguenti modalità:

- per coloro che vantano un residuo fino a 50 ore, entro il 31 dicembre 2000
- per coloro che hanno un residuo superiore a 50 ore:
 - il 50% entro il 31 dicembre 2000;
 - il 50% entro il 31 marzo 2001.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i permessi ancora da fruire dovranno in ogni caso essere programmati ed utilizzati entro la data della cessazione del rapporto stesso.

Nota - La presente previsione non si applica ai funzionari.

i. (Missioni e Trasferimenti)

Al personale che effettua nel corso del mese meno di 5 giornate di missione, escluse dal computo quelle inferiori a 50 chilometri, compete, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, il rimborso delle spese (più di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento non oltre gli attuali importi della diaria.

Il viaggio per il raggiungimento del luogo di destinazione deve essere effettuato con i mezzi di trasporto pubblico, salvo i casi espressamente autorizzati di utilizzo del mezzo proprio del dipendente, seguendo la via più breve.

Nel caso di liquidazione del trattamento economico di diaria, per missioni non inferiori a cinque giorni ed oltre i 50 chilometri, la diaria sarà corrisposta in ragione di 1/3 per la consumazione dei pasti principali ed per il pernottamento, indipendentemente dalla durata della missione. Il dipendente non potrà essere inviato in missione per un numero di giorni superiore a cinque nell'arco di un mese.

Il trattamento economico di diaria non compete qualora il luogo di destinazione della missione coincide con la residenza (abituale dimora) del dipendente o è distante meno di 50 chilometri dalla sede di lavoro o dalla residenza (abituale dimora).

Per i trasferimenti disposti nel limite dei 50 chilometri dall'attuale sede di lavoro o della residenza non saranno riconosciuti i benefici previsti in materia indicati agli art. 112 C.C.N.L. 12 luglio 1995 e art. 59 del C.C.N.L. 17 luglio 1995.

1. (Ferie annuali)

Le ferie annuali debbono essere fruite nel rispetto integrale dei criteri e limiti stabiliti in materia dei vigenti C.C.N.L. di categoria.

Al fine di ripristinare le condizioni di normalità per quanto attiene allo smaltimento delle ferie residue, le stesse devono essere recuperate con le seguenti modalità:

- Per coloro che vantano un residuo fino a gg. 10, entro il 31 dicembre 2000;

- Per coloro che vantano un residuo superiore a gg. 10, i primi 10 dovranno essere in ogni caso fruiti entro il 31 dicembre 2000. I restanti dovranno essere smaltiti come segue:
 - il 50% entro il 31 marzo 2001;
 - il 50% entro 30 giugno 2001.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie dovrà in ogni caso essere programmato ed utilizzato entro la data della cessazione del rapporto stesso.

m. (Festività soppresse)

I permessi sostitutivi delle festività soppresse di cui al vigente CCNL 12 e 17 luglio 1995 sono inderogabilmente fruibili nel periodo previsto dai citati CCNL.

Non compete alcuna erogazione del corrispondente trattamento economico nel caso di mancata fruizione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i giorni di festività soppresse dovranno in ogni caso essere programmati ed utilizzati entro la data della cessazione del rapporto stesso.

n. (Formazione)

Per favorire un efficace ed idoneo adattamento delle risorse umane ai cambiamenti resi necessari dai processi di riorganizzazione aziendale, si conviene sul ruolo fondamentale della formazione quale strumento di supporto della qualificazione e riconversione professionale delle risorse.

Nel biennio di vigenza del Contratto di Solidarietà, gli interventi formativi, nel loro complesso, non saranno inferiori a 15 ore annue per singolo lavoratore.

o. (Permessi)

I permessi previsti dall'art. 62 CCNL 12 luglio 1995 saranno ridotti in proporzione alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

p. (Nuove attività)

Intesa Riscossione Tributi si impegna a favorire la costituzione di una Società di Servizi, con partner pubblico per lo svolgimento di attività a favore degli Enti Locali, per la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi di pagamento (call-center, etc.) e per il recupero crediti. In detta Società confluiranno, in regime di temporaneo distacco, dipendenti E.Tr.. In caso di mancata costituzione della predetta Società le attività relative al recupero crediti e alla gestione sviluppo di sistemi di pagamento saranno svolte direttamente da E.Tr SpA.

Le parti si danno atto della valenza strategica delle "nuove attività", quale misura idonea e a fondare unitamente alle altre, le tensioni occupazionali dell'Azienda e a fondare i presupposti per il pieno rilancio della Società.

Intesa Riscossione Tributi si dichiara disponibile a supportare, tempo per tempo, il piano di rilancio aziendale con adeguati interventi finanziari funzionali al conseguimento degli obiettivi.

Il monitoraggio del processo di realizzazione delle Nuove attività è attribuito all'Osservatorio, previsto al punto 3 ultimo comma. Resta inteso che le stesse parti potranno richiedere, ove necessario, l'intervento mediatorio del Ministero del Lavoro.

g. (Ex dipendenti a termine)

Si conviene che E.Tr SPA ricercherà ogni possibile soluzione per definire la posizione degli ex dipendenti con contratto a termine che hanno rivendicato o rivendicheranno l'assunzione alle dipendenze di E.Tr SPA.

r. (Impegni dell'Azienda)

L'Azienda corrisponderà una elargizione economica "una tantum" di £. 500.000 lorde per il periodo di astensione obbligatoria per maternità. ricadente nel periodo di vigenza del presente contratto.

L'Azienda si dichiara disponibile a concedere direttamente ai dipendenti della Società prestiti a tasso agevolato, di durata triennale, a fronte di cessione di quote di stipendio. Modalità, criteri e plafond rotativo saranno illustrati in via preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

La Società si impegna ad assumere iniziative finalizzate a ridurre il disagio economico derivante ai lavoratori dagli eventuali tempi di attesa di erogazione del contributo di solidarietà.

s. (Riduzione media della retribuzione netta)

Le parti si danno atto che il complesso delle misure introdotte con il presente Contratto di Solidarietà potrà determinare per il personale E.Tr. una riduzione media della retribuzione netta che, con l'apporto del contributo di solidarietà, si attesterà sulla misura media del 10%.

Alle OO.SS.,

INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI, anche per conto di E.Tr., dà atto che il ticket pasto sarà integralmente corrisposto nella giornata di venerdì anche ai lavoratori in servizio presso le concessioni della Calabria.

Tale ulteriore corresponsione compensa, mediamente, la trattenuta a titolo di addizionale regionale IRPEF, compresa nella base di calcolo.

L'Azienda preciserà con apposita circolare le modalità applicative del ticket pasto.

Firmato

INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI